



**Proposta di legge recante:**

**“Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”**

**di iniziativa del  
Consigliere regionale  
On. Pasqualina Straface**

## **Relazione descrittiva**

La proposta di legge, in attuazione della legge quadro nazionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (l. 36/2001), disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti al fine di: a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche; b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale; c) prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti e assicurare la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, anche tramite l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali; d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l'esercizio degli impianti; e) concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla promozione delle migliori tecnologie disponibili; f) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.

La proposta si compone di dieci articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 reca le finalità della proposta: salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, disciplina l'ubicazione, l'installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale e, in particolare, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge citata e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- l'art. 2 prevede che la legge si applica agli impianti e alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione;
- l'art. 3 prevede, oltre al rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente, che la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi;
- l'art. 4 disciplina i livelli di pianificazione;

- l'art. 5 disciplina il catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione;
- l'art. 6 disciplina la installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione;
- l'art. 7 prevede i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione;
- l'art. 8 disciplina la vigilanza e il controllo in materia;
- l'art. 9 prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative;
- l'art. 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria in ragione della natura ordinamentale della proposta di legge.

### **Relazione finanziaria**

#### **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo della legge:

“Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	<b>Descrizione spese</b>	<b>Tipologia I o C</b>	<b>Carattere temporale A o P</b>	<b>Importo</b>
Art. 1	Reca le finalità della proposta di legge. Ha carattere ordinamentale.			0
Art. 2	Prevede l’ambito di applicazione. Ha carattere ordinamentale.			0

Art.3	Disciplina il contenimento delle esposizioni e la protezione della popolazione.			0
Art.4	Disciplina i livelli di pianificazione. Carattere ordinamentale.			0
Art.5	Disciplina il catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.			0
Art.6	Disciplina la installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.			0
Art.7	Prevede i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione			0
Art.8	Disciplina la vigilanza e il controllo in materia.			0
Art.9	Prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative.			0
Art.10	Dispone la clausola di invarianza finanziaria.			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
--	-----------	-----------	-----------	--------

Programma / capitolo				
	//	//	//	//
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

### **Proposta di legge recante:**

## **“Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”**

### **Art. 1.**

#### **Finalità.**

1. La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, disciplina l’ubicazione, l’installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale e, in particolare, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge citata e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. È fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 2.**

#### **Ambito di applicazione**

1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:

a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;

b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

### **Art. 3.**

#### **Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione**

1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.

2. Gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 dell'articolo 2, devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.

3. Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

4. Le valutazioni di ordine tecnico necessarie ai fini dell'installazione e dell'esercizio degli impianti e delle apparecchiature di cui all'articolo 2, comma 1 sono effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

### **Art. 4.**

#### **Livelli di pianificazione**

1. I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l'installazione dei medesimi.

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive.

4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell'energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell'incidenza degli impianti su:

a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;

- b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.
- 5.** L'identificazione dei criteri di cui alla lettera a) del comma 4, finalizzati alla tutela della salute pubblica, viene effettuata con il concorso del dipartimento regionale competente in materia di sanità, che a tal fine si avvale delle Aziende sanitarie provinciali (ASP).
- 6.** L'identificazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 4, viene effettuata con il concorso del dipartimento regionale competente in materia di territorio.
- 7.** Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica.
- 8.** È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socioassistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt.
- 9.** La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, determina gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dallo Stato, coerentemente con i tempi e le modalità individuati nei relativi provvedimenti normativi.
- 10.** I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni, alla Regione, all'ARPACAL, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.
- 11.** Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.
- 12.** I comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 11.
- 13.** I contenuti della comunicazione di cui al comma 11 si conformano alle indicazioni contenute in apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 5.**

### **Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione**

- 1.** È istituito il catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, di seguito denominato "catasto"; il catasto è gestito dall'ARPACAL che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
- 2.** L'ARPACAL impiega le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività istruttoria, nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni, per la compilazione del catasto.
- 3.** Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l'ARPACAL può acquisire informazioni dai soggetti titolari di impianti nonché dagli enti e dalle strutture in grado di fornire notizie pertinenti.

4. L'ARPACAL fornisce le informazioni contenute nel catasto alla Giunta regionale, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della costituzione del catasto, i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione forniscono all'ARPACAL la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.

#### **Art. 6.**

##### **Installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.**

1. Le istanze, segnalazioni e comunicazioni finalizzate all'installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al comune competente per territorio. Contestualmente alla presentazione al comune, la documentazione è inoltrata in copia alla Regione, all'ARPACAL e al Corecom.

2. Nel caso di variazione della titolarità dell'impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al comune interessato, alla Regione, all'ARPACAL e al Corecom entro trenta giorni.

3. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare ne dà comunicazione al comune interessato, alla Regione, all'ARPACAL e al Corecom entro trenta giorni.

#### **Art. 7.**

##### **Risanamenti**

1. I titolari presentano al Comune e all'ARPACAL una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della regolamentazione urbanistica di cui al comma 1 dell'articolo 4, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al comune, al dipartimento regionale competente in materia ambientale, all'ARPACAL e al Corecom, i piani di adeguamento alla regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei.

3. Sulla base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della vigente normativa nazionale, sentiti i comuni interessati, l'ARPACAL, il Corecom e la competente ASP, adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a conformarsi; l'ARPACAL e il Corecom effettuano i controlli relativi all'applicazione dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti.

4. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora l'ARPACAL e il Corecom verifichino il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al sindaco, per l'adozione delle misure di competenza, ed all'ASP. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l'ARPACAL e il Corecom, nella comunicazione, indicano i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propongono i tempi per l'attuazione del risanamento.

5. Il sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.



6. L'ASP effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all'entità ed alle condizioni del superamento di cui al comma 4, e propone al sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei soggetti gestori.

7. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentiti l'ARPACAL e il Corecom, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.

8. L'ARPACAL e il Corecom effettuano controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l'esito al sindaco ed alla ASP.

9. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti.

## **Art. 8.**

### **Vigilanza e controllo.**

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi dell'ARPACAL e del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom Calabria).

2. Il dipartimento regionale competente, su proposta della Giunta regionale, definisce annualmente un programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, e, in particolare, su quelli iscritti nel catasto regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, individuando eventuali priorità e criteri di realizzazione del programma stesso, in particolare per gli impianti localizzati nelle zone residenziali.

3. Nel programma di cui al comma 2 sono definite altresì le modalità e le periodicità di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, finalizzate al contenimento delle esposizioni ed al rispetto dei limiti di legge, nonché le forme di finanziamento di tali attività.

4. Il programma di cui al comma 2 prevede comunque l'effettuazione, da parte dell'ARPACAL e del Corecom, di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza delle strutture di cui al comma 8 dell'articolo 4. A tale fine i comuni segnalano alla regione, all'ARPACAL e al Corecom, la presenza sul proprio territorio di tali strutture, secondo le modalità indicate, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## **Art. 9.**

### **Sanzioni**

1. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui al comma 3 dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.

2. Nel caso nel quale le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00.

3. L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza di un titolo abilitativo comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.000,00 a euro 10.000,00.

**4.** Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dall'esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

**6.** L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

**Art. 10.**

**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**F.to on. Pasqualina Straface**